



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BAIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2009

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme
sulla cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. - La «con-vivenza» è ormai il nuovo *rebus* delle società civili, dove democrazia, ma anche diritti e doveri, economia, religioni, culture, tradizioni, lingua e uguaglianza appaiono le parole chiave per poterlo risolvere.

Un buon «governo dell'immigrazione» deve, quindi, porre al centro delle scelte politiche la persona umana nella sua ricchezza e nelle sue diversità.

L'Italia da Paese di emigranti è diventata meta di immigrazione, a tutti i costi, compreso il prezzo della vita, con una crescita esponenziale nell'ultimo trentennio.

La situazione vissuta dagli immigrati, seppur regolari, è contraddittoria poiché non si sentono italiani, ma non vengono riconosciuti nemmeno dallo Stato che hanno lasciato, qualora decidessero di farvi rientro. Sono in un certo senso degli apolidi, pur avendo una nazione di origine e una di residenza. Questa non appartenenza genera un conflitto in termini di integrazione e comporta un senso di solitudine difficilmente colmabile.

La presenza sul territorio di un numero sempre maggiore di immigrati implica necessariamente un cambio di connotazione della struttura sociale di partenza: l'italianità non è più fine a se stessa e non può prescindere da questo nuovo importante tassello. I principi cardine su cui si basa l'identità valoriale italiana, sono messi in discussione non tanto per la presenza di un numero sempre maggiore di stranieri, ma piuttosto perché questa componente impone la riflessione sui parametri originali. L'immigrazione ci induce a riflettere, ma anche a riconsiderare il nostro essere cittadini italiani, arricchiti dalle culture, dalle tradizioni e dalle etnie del mondo.

Per poter aprire un confronto serio sull'esistenza della cittadinanza, occorre fissare dei principi essenziali da cui partire, che non possono ricondursi alla sola Costituzione. Questa è la vera sfida a cui siamo sottoposti e da questo dipende una serena «con-vivenza», partendo dal presupposto che allargando o espandendo diritti, ma anche prospettive e principi, non solo non si tolgono diritti acquisiti, ma non si rinnegano storia, cultura e tradizioni, che continuerebbero ad essere DNA dell'Italia.

Dobbiamo infatti considerare che anche in questo particolare momento storico, affetto dalla crisi economica e finanziaria, non si è arrestata la crescita dell'immigrazione in Italia: il numero dei migranti sul territorio nazionale ha raggiunto quota 4,5 milioni se si considerano le presenze regolari non ancora registrate e la regolarizzazione a settembre 2009 di colf e badanti. L'ultimo rapporto sull'immigrazione Caritas-Migrantes 2009, rende noto che un abitante su 14, il 7,2 per cento, è di cittadinanza straniera, e l'incidenza è maggiore tra i minori e i giovani adulti (18-44). Inoltre, l'aumento annuo di 250.000 unità, considerato nelle previsioni dell'ISTAT come scenario alto, è risultato inferiore a quanto effettivamente avvenuto: +458.644 residenti nel 2008, ovvero + 13,4 per cento rispetto all'anno precedente. Il rapporto spiega che il numero dei cittadini stranieri residenti in Italia, incluse le presenze regolari non ancora registrate in anagrafe, ha raggiunto quota 4.330.000 (nel 2005 erano 2.670.514 e, a fine 2008, 3.891.295).

I migranti incidono tra il 6,5 per cento (residenti) e il 7,2 (totale presenze regolari) sull'intera popolazione; ma il dato arriva al 10 per cento se si fa riferimento alla sola classe dei più giovani, minori e giovani fino ai 39

anni. Se poi si tiene conto che la regolarizzazione di settembre 2009, pur in tempo di crisi, ha coinvolto quasi 300.000 persone nel solo settore della collaborazione familiare, l'Italia oltrepassa abbondantemente i 4,5 milioni di presenze: siamo sulla scia della Spagna (oltre 5 milioni) e non molto distanti dalla Germania (circa 7 milioni).

Il 2008 è stato il primo anno in cui l'Italia, per incidenza degli stranieri residenti sul totale della popolazione, si è collocata al di sopra della media europea. È passata da 143.838 soggiornati stranieri in Italia nel 1970 a 2.319.000, stimati dal Ministero dell'interno per il 2004. Al 31 dicembre 2007 i permessi di soggiorno rilasciati in Italia sono stati pari a 1.889.490, di cui 1.419.030 a cittadini extracomunitari e 470.460 a cittadini comunitari.

L'Italia non può permettere che l'immigrato rinneghi le proprie origini, ma deve richiedere la condivisione delle regole di convivenza civile. Accogliere, conoscere ed integrare gli immigrati è un segno di civiltà, ma è anche l'occasione per conoscere meglio noi stessi e i valori che stanno alla base della convivenza.

Il «governo dell'immigrazione» non può prescindere dal valore di centralità della persona. Occorre quindi perseguire delle scelte che prevedano l'integrare senza omogeneizzare, il formulare politiche di cooperazione per la certezza del diritto e la sicurezza possibile e il tutelare e promuovere la garanzia dei diritti umani.

Servono riforme capaci di raccogliere i cambiamenti avvenuti in Italia e in Europa. Una legge non cambia le opinioni e non sfuma le paure reali o immaginarie che gli italiani nutrono verso le persone immigrate, ma può favorire l'integrazione, primo essenziale passo per una convivenza serena. Iniziare un processo di integrazione nel rispetto delle differenze culturali, in modo da rendere praticabile una stessa strada che continui ad avere al centro la persona, può essere fatto

attraverso la riforma della legge sulla cittadinanza.

Obiettivo di una buona legge sulla cittadinanza è di contemperare i due principi di *ius soli* e *ius sanguinis*, per consentire a chi vuol diventare cittadino italiano di poter esercitare i compiti propri di tale *status*.

Nel disegno di legge si individuano due scelte per armonizzare la normativa allo scenario italiano ed europeo: la prima riconsidera la nascita in Italia o l'esservi giunto prima dell'inizio dell'obbligo scolastico (articoli 1 e 2), la seconda rivaluta la residenza nel territorio.

La distinzione serve per approdare ad una nuova definizione di cittadinanza, basata non più su un arcaico concetto di *ius soli*, ovvero di rapporto con il territorio, ma su un'attuale etimologia di *communitas*, ovvero appartenenza, come integrazione nel contesto sociale, riconoscimento e osservanza di regole comunitarie e rispetto dell'individualismo nella collettività. Fermo restando lo *ius sanguinis*, che segna il legame della famiglia alla cittadinanza e che esula da discriminazioni a seconda se la prole sia adottata o «naturale», lo *ius soli* dovrà essere conforme alla società attuale. Una persona che nasce, risiede e ha la sua famiglia all'estero, ma ha trisavoli italiani, conserva il diritto alla cittadinanza, che è negato, paradossalmente, a chi risiede e lavora in Italia, magari da dieci anni.

Per questo il presente disegno di legge prevede che il figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente o soggiornante in Italia legalmente da almeno cinque anni, senza interruzioni, che sia nato in Italia, o sia giunto prima dell'inizio dell'obbligo scolastico, è considerato cittadino italiano, (articolo 1). Il minore italiano, infatti, è tutelato dalla legge, al di là della sua provenienza, pur mancando principi di reciprocità con gli Stati di origine, indipendentemente dalla posizione dei genitori, rispetto alla disciplina dell'ingresso e soggiorno.

All'articolo 2, oltre a diminuire da dieci a cinque anni, per tutti la tempistica occorrente per richiedere la cittadinanza, si dà la possibilità al maggiore di 16, e non 18 anni, se nato in Italia da genitori stranieri oppure all'estero, ma giunto in Italia prima dell'inizio dell'obbligo scolastico, di porre in essere la stessa richiesta per la concessione. Il sedicenne, infatti, vive una fase di scelte fondamentali per definire la propria identità sociale. Sceglierà se appartenere alla comunità in cui vive, estraniarsi, o essere ospite. In Italia, 16 anni sono l'età in cui, per il codice civile, si può acquisire lo *status* di minore emancipato. Il sedicenne può anche lavorare, è quindi ritenuto capace di affrontare le proprie responsabilità, autonomamente. Al raggiungimento della maggiore età acquisirà i diritti e i doveri necessari alla capacità di agire.

Occorre sostituire la residenza per 18 anni ininterrotti con la frequenza alla scuola prima dei 16 anni, per acquisire l'italiano e una formazione civica. L'istruzione e l'obbligo scolastico sono diritti e doveri per un italiano.

Requisiti essenziali per poter ottenere la cittadinanza sono: la conoscenza della lingua italiana e l'acquisizione della conoscenza dei diritti e dei doveri fondanti la nostra Costituzione e la società.

La cittadinanza sarà conferita con rito cerimoniale, alla presenza del sindaco e in una seduta del consiglio comunale. Il nuovo cittadino presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica, per consentire alla comunità e al richiedente di essere consapevole del valore del nuovo ingresso nella società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

*(Acquisto della cittadinanza
per i nati in Italia o ivi giunti prima
dell'obbligo scolastico)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) il figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente o soggiornante in Italia legalmente da almeno cinque anni, senza interruzioni, che sia nato nel territorio della Repubblica, o vi sia giunto prima dell'inizio dell'obbligo scolastico».

Art. 2.

*(Riduzione dei tempi di acquisto
della cittadinanza)*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f*), le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

b) dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) alla persona maggiore di anni 16, residente legalmente e continuativamente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e provvista dei requisiti di cui all'articolo 5-*bis*».

Art. 3.

(Acquisto della cittadinanza per lo straniero legalmente e continuativamente residente in Italia)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Lo straniero residente legalmente e continuativamente in Italia da almeno cinque anni acquista la cittadinanza qualora:

a) non ricorrano le cause ostative di cui all'articolo 6;

b) non abbia riportato condanne penali per reati che prevedano l'arresto in flagranza di reato ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

c) nel caso dei soggetti di cui alla lettera *f-bis)* dell'articolo 9, abbia ottemperato agli obblighi scolastici o formativi;

d) conosca la lingua italiana, a un livello equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;

e) conosca i principi della Costituzione;

f) non vi ostino motivi di sicurezza di Stato.

2. L'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, è sospesa fino a comunicazione della sentenza definitiva se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e lettera *b)*, prima parte, e di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera *b)*, seconda parte.

3. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presti, entro tre mesi dalla data di notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

4. Ai fini di cui al comma 3, la persona che ha ottenuto il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, presenta richiesta al sindaco del comune dove risiede legalmente. Il sindaco, ove il richiedente decida di confermare la volontà di diventare cittadino italiano attraverso il giuramento, provvede a conferire la cittadinanza attraverso rito cerimoniale, nella prima seduta pubblica del consiglio comunale, o in occasione di festività civile durante pubblica cerimonia, nel corso della quale è prestato il giuramento di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La conoscenza della lingua italiana ai sensi del comma 1, lettera c), è dimostrata attraverso il superamento di un *test*, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che il soggetto di cui al comma 1 può svolgere nel comune ove egli abbia la residenza legalmente riconosciuta. Il comune, con scadenza annuale, provvede a svolgere detto esame e nomina una commissione formata da insegnanti, al fine di esaminare i richiedenti la cittadinanza».

2. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

Art. 4.

(Presentazione dell'istanza)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi degli articoli 5 e 5-bis, la cittadinanza italiana si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante».

Art. 5.

(Decreto del Ministro dell'interno di rigetto dell'istanza dell'acquisto della cittadinanza)

1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1.* Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative previste dall'articolo 6 o non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5-*bis*. Ove si tratti di ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza può essere riproposta dopo cinque anni dalla data di emanazione del decreto di rigetto di cui al presente comma.

2. L'emanazione del decreto di rigetto è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza sia decorso il termine di un anno».

Art. 6.

(Perdita della cittadinanza)

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 5-*bis* perde la stessa qualora sia accertata, successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, la mancanza dei requisiti di cui ai medesimi articoli 5 e 5-*bis*».

Art. 7.

(Revoca della cittadinanza)

1. Dopo l'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'arti-

colo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. - 1. Il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, revocare la cittadinanza, concessa ai sensi dell'articolo 9 o acquisita ai sensi degli articoli 5 e 5-*bis*, qualora l'acquisto della medesima agevoli la costituzione e la partecipazione ad associazioni eversive o la commissione di atti terroristici, ovvero la sottrazione agli accertamenti dell'autorità».

Art. 8.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 9.

(Norme di adeguamento)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della legge medesima.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362.

